



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E  
ASSETTO DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

## **Avviso del 21 novembre 2011**

### **Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Pubblica selezione per il conferimento di Borse di Ricerca destinate a giovani ricercatori. Parere dell'Agenzia delle Entrate in merito a tassazione borse di ricerca finanziate con risorse del Fondo Sociale Europeo.**

Con nota prot. n. 2011/156459 del 10 novembre 2011 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale delle borse di ricerca finanziate con fondi FSE. In particolare, come riportato nel sopra citato parere, l'Agenzia delle Entrate ritiene la ritenuta IRPEF debba essere applicata sull'intero importo della borsa e che anche la quota europea del finanziamento concorra alla determinazione del reddito imponibile. Pertanto, devono intendersi superati i chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2011/70859.

Infatti, le persone fisiche titolari di borse di ricerca non rientrano nella definizione di "beneficiario" contenuta nell'art. 2, comma 4, del Regolamento CE 1083/2006 e, conseguentemente, non si applica nei loro confronti l'art. 80 dello stesso regolamento.

Peraltro, tale interpretazione risulta coerente con quanto riportato nella nota n. 13596 del 15.07.2009 trasmessa dalla Commissione Europea, DG Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità, al Ministero del Lavoro.

A seguito del nuovo parere dell'Agenzia delle Entrate, la Regione Sardegna, in qualità di sostituto d'imposta, procederà all'erogazione della terza rata assoggettando a ritenuta IRPEF l'intero importo e operando un conguaglio sulla trattenuta già effettuata per la seconda rata.

Qualora la terza rata non venga erogata nell'annualità in corso, sarà lo stesso ricercatore che provvederà al pagamento delle imposte dovute in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.